

STUDIO LEGALE

Avv. Valerio Cristiani

Via Filomusi Guelfi, n.6 - 00173, Roma

valeriocristiani@ordineavvocatiroma.org

Tel - Fax 0693571024

STUDIO LEGALE

Avv. Francesco La Gattuta

Viale Anicio Gallo, n.194 - 00174, Roma

francescolagattuta@ordineavvocatiroma.org

Tel. – Fax 0671545397

TRIBUNALE CIVILE DI VERONA

SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART.700 CPC

con

eventuale istanza per la determinazione delle modalità di notificazione

ex artt.150 – 151 cpc

nell'interesse di

Dott.ssa **Gentile Alessia**, nata a Lamezia Terme il 24/03/1981, C.F. GNTLSS81C64M208D, residente in Fiumicino (RM) Via F. Fuga, n.41 ed elettivamente domiciliata in Roma, Viale Anicio Gallo n.194, presso e nello studio dell'Avv. Francesco La Gattuta (C.F. LGT FNC 68M 01H 501I), che la rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente all'Avv.to Valerio Cristiani (C.F. CRS VLR 80M 07H 501U), giusta procura in calce al presente atto.

Ai fini della notifica degli atti del presente procedimento, si comunicano i seguenti indirizzi di posta elettronica certificata francescolagattuta@ordineavvocatiroma.org e valeriocristiani@ordineavvocatiroma.org, nonché il seguente numero di utenza telefax 06.93571024.

Ricorrente

Contro

- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (C.F. 80185250588), in persona del Ministro pro-tempore domiciliato ex lege, presso l'Avvocatura Distrettuale competente per la Regione Veneto, con sede in Venezia, Piazza San Marco, 63 - C.A.P. 30124, con domicilio digitale pec ads.ve@mailcert.avvocaturastato.it

nei confronti di



tutti i potenziali controinteressati docenti, coinvolti nella mobilità 2023/2024 e trasferiti nella Provincia di Roma, inseriti nella graduatoria per l'anno scolastico 2023/2024, tanto in posizione precedente quanto in posizione successiva

per la declaratoria

del riconoscimento in favore della ricorrente del diritto di precedenza ex art.8 CCNI, in ordine all'assegnazione provvisoria per l'anno scolastico 2023/2024

PREMESSO IN FATTO

- che la dott.ssa Alessia Gentile è docente di scuola Primaria, classe di concorso EEEE, a tempo indeterminato, in servizio sino alla data del 31/08/2023, in forza di mobilità riconosciuta per l'anno scolastico 2022/2023, presso l'Istituto scolastico comprensivo in Roma, "Alessandro Manzoni", sito in Via Lusitania n. 16 (doc.1 buste paga);
- che la Dott.ssa Gentile ha conseguito il titolo di docente a seguito del superamento del concorso pubblico ordinario per titoli ed esami del Personale Docente per la scuola Primaria bandito dall'USR della Campania ai sensi del DDG 105 del 23/02/2016, per la classe di concorso/posto EEEE ed assegnata attualmente presso l'Istituto di scuola Primaria, a tempo indeterminato, presso IC VR 11, Borgo Roma Ovest, in Verona (VR) (cfr. doc.5);
- che nel corso dell'anno 2022 presentava (secondo la modalità istanze on line) domanda di assegnazione provvisoria interprovinciale, di cui all'art. 7 del CCNI, per la scuola primaria per l'anno scolastico 2022/2023, per le sedi della Provincia di Roma (doc.2 domanda a.s. 2022/2023), ai fini del ricongiungimento familiare con il coniuge, militare trasferito presso il Raggruppamento Unità e Difesa, Sicurezza e supporto di Roma, con decorrenza dal 16 marzo 2022 (doc.3 attestati di servizio);
- che la domanda della ricorrente, con riconoscimento del diritto di precedenza, previsto ex art.8 del CCNI, veniva accolta ed assegnata per l'anno scolastico 2022/2023, presso l'Istituto scolastico comprensivo in Roma, "Alessandro Manzoni", sito in Via Lusitania n. 16 (doc. 4, graduatoria assegnazione interprovinciale con indicazione della ricorrente a pagina 7);
- che in data 16/06/2023, la ricorrente presentava ulteriore domanda on line di assegnazione provvisoria anche per l'anno scolastico 2023/2024 adducendo, come per l'anno precedente, la richiesta di riconoscimento del diritto di precedenza, ex art.8 CCNI, ai fini del ricongiungimento familiare con il coniuge appartenente al personale militare già



oggetto di trasferimento (doc.5, cfr. domanda a.s. 2023/2024 con allegati dichiarazioni di famiglia e attestato di servizio coniuge);

- che, tuttavia, nell'elenco pubblicato sul sito web atpromaistruzione.it, in data 4/08/23 (doc.6 cfr. elenco), sebbene inserita la domanda formulata dalla ricorrente, non veniva riconosciuta la precedenza ex art.8 CCNI;

- che, successivamente nell'elenco rettificato, pubblicato in data 21/08/23 (doc.7, cfr. elenco rettifiche), non risultava menzionata la ricorrente;

- che l'amministrazione non ha mai riscontrato il reclamo della sig.ra Gentile (doc. 8) e l'istanza di accesso agli atti (doc.9);

- che, pertanto, allo stato, non essendo stato riconosciuto in sede di mobilità territoriale interprovinciale il diritto di precedenza per il ricongiungimento con il coniuge, la ricorrente, considerata l'esistenza anche di posti vacanti nelle scuole indicate nelle preferenze scelte dalla medesima, come risulta dall'elenco indicante i posti disponibili (cfr. doc.10, elenco estratto dal sito usrlazio.it), ha interesse a contestare gli esiti della procedura di mobilità interprovinciale per l'a.s. 2023/2024, stante il mancato riconoscimento della precedenza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

IN ORDINE ALLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE DEL LAVORO E ALLA COMPETENZA PER TERRITORIO DEL TRIBUNALE ADITO.

Nel caso che ci occupa, riteniamo pacifico che la giurisdizione dell'attuale controversia sia da individuarsi dinanzi al Giudice Ordinario, in funzione del giudice del lavoro.

In materia di personale scolastico, infatti, nelle fattispecie in cui ove la p.a. non esercita alcuna discrezionalità, ma verifica esclusivamente l'esistenza dei requisiti predeterminati dagli atti normativi, si versa al di fuori del residuo ambito di giurisdizione del Giudice Amministrativo in tema di pubblico impiego privatizzato, con conseguente devoluzione della competenza in favore del Giudice ordinario del lavoro.

Infatti, la giurisdizione amministrativa sulle controversie inerenti le procedure concorsuali per l'assunzione, contemplata dal D.lg. n. 165 del 2001, art. 63 comma 4, è limitata a quelle derivanti dall'emanazione di un bando e caratterizzate dalla valutazione comparativa dei candidati e dalla compilazione finale di una graduatoria.



L'articolo 63 del decreto legislativo 165/2001 ha devoluto, pertanto, al giudice ordinario in funzione del giudice del lavoro tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro già costituiti alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni.

Restano devolute alla giurisdizione del Giudice amministrativo, invece, le controversie in materia di procedure concorsuali, preordinate alla fase del conferimento dei posti di lavoro, che si rendono disponibili in favore di coloro che siano in possesso di determinati requisiti.

Nel caso di specie, si rinviene la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario, in quanto l'oggetto del contendere è relativo al diritto soggettivo sulla corretta valutazione dei presupposti in fatto e in diritto che legittimino la corretta attribuzione della sede, retta da regole predeterminate.

Per quanto concerne la determinazione della competenza territoriale, si richiama, in termini generali, la regola di cui all'art. 413 co. V c.p.c., secondo la quale, per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle P.A., è competente per territorio il Giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto, o era addetto al momento della cessazione del rapporto.

Pertanto, nel caso di specie, il giudice competente deve essere individuato in relazione alla sede effettiva di servizio presso l'Istituto Comprensivo sito in Borgo Roma Ovest, in Verona, presso il quale la ricorrente dal 1/09/2023 ha ripreso servizio, a seguito della cessazione dell'incarico di assegnazione provvisoria, per l'anno scolastico 2022/2023, dal 31/08/2023.

Pertanto, in linea con il principio generale espresso dall'art.5 c.p.c. secondo il quale "la competenza si determina con riguardo (..) allo stato di fatto esistente al momento di proposizione della domanda", si ritiene che la competenza debba essere radicata dinanzi l'intestato Tribunale.

Le domande della ricorrente meritano accoglimento, in via cautelare e nel merito, alla luce dei seguenti motivi di diritto:

SI ECCEPISCE IL VIZIO DI VIOLAZIONE DI LEGGE EX ART.3 LEGGE 241/90 E/O ECCESSO DI POTERE, PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE IN RELAZIONE AL MANCATO RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO DI PRECEDENZA EX ART.8 CCNI.



SI ECCEPISCE LA SUSSISTENZA DEL VIZIO DI ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA IN RELAZIONE ALLA OMESSA VALUTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA RICHIESTA DI RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO DI PRECEDENZA.

SI ECCEPISCE LA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA, EX ART.97 COST., IN RELAZIONE ALLA ERRONEA ATTIVITA' PRODROMICA DELLE OPERAZIONI DI ASSEGNAZIONE PROVVISORIA.

L'assegnazione provvisoria è un provvedimento di durata annuale, destinato ai docenti con contratto a tempo indeterminato (di ruolo) che richiede requisiti diversi, indicati esplicitamente nell'art. 7 del CCNI 2019, destinato a produrre effetti anche per l'anno scolastico 2023/2024, in forza della già riconosciuta ultrattività in sede contrattuale.

L'oggetto concerne, le "Assegnazioni provvisorie personale docente", le quali debbono seguire uno specifico ordine e una sequenza operativa stabilita dalla normativa con lo scopo di raggiungere obiettivi che sono alla base della mobilità annuale, ovvero il reimpiego qualificato di tutto il personale in soprannumero o in esubero; la realizzazione degli obiettivi formativi e curriculari previsti per ciascun ordine di scuola e la valorizzazione delle competenze professionali.

Nel caso che ci concerne, come ampiamente evidenziato nelle premesse e dai documenti allegati, la ricorrente chiedeva anche per l'anno scolastico 2023/2024, come peraltro già avvenuto per effetto della precedente assegnazione provvisoria, di partecipare alla mobilità annuale al fine del ricongiungimento al coniuge, Sig. Massimiliano Janni, entrambi residenti nel Comune di Fiumicino (prov. Roma), in via Ferdinando Fuga n.41 ed in servizio presso il Raggruppamento Unità Difesa di Roma.

La domanda di mobilità presentata dalla ricorrente, ai sensi dell'art. 7 del CCNI del 12.6.2019, rubricato "Assegnazioni provvisorie personale docente", risultava diretta ad ottenere altresì il riconoscimento del diritto di precedenza, in forza dell'articolo 8, il quale, specifica come le "Precedenze nelle operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria" al paragrafo VI, lettera P, sussistono in favore del "coniuge convivente del



personale militare, del personale che percepisce indennità di pubblica sicurezza e del personale di cui all' art. 17 della L. n. 266 del 28.7.1999 e dell'art. 2 della L. n. 86 del 29.3.2001 e successive modifiche e integrazioni”.

Tale precedenza, già correttamente riconosciuta nella graduatoria dell'anno precedente (cfr. doc. 4), tuttavia, inspiegabilmente per l'anno 2023 / 2024 non veniva concessa.

Ebbene, non potrà sottrarsi come il modus operandi dell'amministrazione resistente appare e non potrà non essere qualificato come illegittimo, non potendosi ritenere conforme alle previsioni contenute nel CCNI l'immotivata esclusione del diritto di precedenza vantato dalla ricorrente nella graduatoria per l'anno in corso laddove, nonostante la domanda originariamente presentata, non solo non veniva riconosciuto tale diritto nell'elenco pubblicato in data 4/08/23, ma neppure veniva indicata nell'elenco di rettifica, pubblicato in data 21/08/23, ove la sig.ra Gentile non risulta neppure menzionata.

Palese risulta, pertanto, la violazione di legge e/o l'eccesso di potere per difetto di motivazione, in cui è incorsa l'amministrazione resistente la quale, proprio a fronte della rettifica effettuata in data successiva alla prima pubblicazione della graduatoria, alla cui formazione concorrono le situazioni personali e familiari dell'interessato, avrebbe dovuto, in via di autotutela, perlomeno rettificare e concedere il diritto in favore dell'odierna ricorrente.

La procedura di mobilità, infatti, costituisce una procedura concorsuale di impiego, basata sulla redazione di graduatorie e, quindi, lo scorrimento della graduatoria vincola l'amministrazione.

La violazione di tale principio dà luogo ad un'incertezza assoluta sulle modalità di assegnazione delle sedi, tale incertezza contrasta con i cardini dell'imparzialità e del buon andamento della P.A. (Cons. di Stato, Sez. IV, Sent. 5611/2011).

Ne consegue, per quanto già chiarito, che nel caso di specie la docente vantava il diritto di precedenza nella scelta della sede, in ossequio alla corretta domanda di mobilità presentata per ricongiungimento con il coniuge appartenente al personale militare e già trasferito a far data dal 16/03/2022, come chiarito nell'attestazione di servizio allegata alla domanda.

Inoltre, l'amministrazione convenuta, in maniera irragionevole ed in assenza di specifica motivazione non ha mai riscontrato per iscritto il legittimo e tempestivo reclamo formulato dalla ricorrente, la quale, anche in considerazione della precedente assegnazione riconosciuta con diritto di precedenza per l'anno scolastico 2022/2023, confidava nella



conferma del riconoscimento stesso, in virtù del principio del legittimo affidamento nell'operato dell'amministrazione, tenuta a comportarsi secondo buona fede e correttezza verso i propri dipendenti, in ossequio al noto principio espresso dall'Art. 97 Cost..

Tuttavia, nel caso di specie, la Dott.ssa Gentile apprendeva, soltanto dalla pubblicazione del mero elenco, pubblicato in data 4/08/23, che la sua istanza immotivatamente non era stata accolta, nonostante la sussistenza dei requisiti all'uopo previsti dall'art.8 CCNI.

In ogni caso e solo per mero tuziorismo difensivo, si evidenzia che la volontà della ricorrente di essere assegnata ad un qualsiasi istituto sito nella Provincia di Roma, ossia nella Provincia ove risiede il coniuge (ed Ella), risultava palese già dalla semplice disamina della domanda e, in specie, dall'inserimento di ulteriori sedi alternative di preferenza che, ad ogni buon fine, vengono qui di seguito ritrascritte:

1 Scuola RMEE8DK036 TORRE IN PIETRA, 2 Scuola RMEE8DH013 PASSOSCURO, 3 Scuola RMEE88301A – VALCANNETO, 4 Scuola RMEE8DD01Q CERVETERI C.U., 5 Scuola RMEE8DJ018 ETTORE MARCHIAFAVA, 6 Scuola RMEE8DY024 "MONS. NICOLINO AMEDEO MERLO" 7, Comune C552 CERVETERI 8, Comune M212 LADISPOLI, 9 Scuola RMEE83801C VIA RODANO, 10 Scuola RMEE8DL01X G.GRASSI 11 Scuola RMEE8CJ02P VARSAVIA, 12 Scuola RMEE8DM01Q VIA CONI ZUGNA, 13 Scuola RMEE8DX017 GIOVANNI FALCONE, 14 Scuola RMCT72200N C.T.P. 23 C/O I.I.S. DI VITTORIO, 15 Scuola RMEE8DW01B CORRADO MELONE, 16 Scuola RMEE8DC01X SETTEVENE PALO, 17 Scuola RMEE891019 MARINA DI CERVETERI, 18 Scuola RMEE8DN01G LIDO DEL FARO, 19 Comune B114 BRACCLANO.

Il tutto in conformità con la previsione normativa di cui al CCNI, concernente le utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del personale docente educativo, il quale, all'art.7, comma 8, stabilisce come “A tal fine, il docente che aspiri all'assegnazione provvisoria per ricongiungimento ai genitori, al coniuge, alla parte dell'unione civile, al convivente e/o ai figli dovrà indicare come prima preferenza il comune di ricongiungimento o distretto sub comunale, oppure una o più istituzioni scolastiche comprese in esso”.

Ebbene, nel caso di specie la sig.ra Gentile indicava ben 19 sedi, tutte site all'interno della Provincia e richiedeva, altresì, il riconoscimento della precedenza così come previsto dallo stesso Contratto Collettivo per la fase delle assegnazioni provvisorie interprovinciali.



Per tali motivi, in accoglimento del presente ricorso, si deve affermare il diritto della ricorrente ad ottenere, perlomeno, una sede alternativa secondo l'ordine indicato, ovvero in subordine l'assegnazione presso altro istituto recante posti vacanti e disponibilità.

Tanto più che il CCNI, all'art.8, parte VI, prevede, che nelle ipotesi di domanda di mobilità per ricongiungimento con il coniuge militare, in caso di mancata assegnazione, debba in ogni caso essere assicurato un incarico comunque compatibile ai fini dell'effettivo ricongiungimento.

Tale norma, infatti, prevede testualmente come *“Ai fini della predetta precedenza e conseguente ricongiungimento, in caso di mancata assegnazione provvisoria per mancanza di disponibilità, a favore del docente può essere disposto l'impiego anche per le attività progettuali o, in subordine, mediante messa a disposizione, tenendo presente il disposto della sentenza del Consiglio di Stato - Sez. VI - n. 181 del 19.2.1994. La destinazione in sede viciniore avrà luogo solo qualora nella sede di servizio del coniuge non esistano scuole nelle quali il personale possa prestare servizio in relazione al ruolo e alla classe di concorso di appartenenza”*

Ebbene, al momento del deposito del presente ricorso, in base all'elenco dei posti vacanti e delle disponibilità negli istituti scolastici, risulterebbero finanche alcuni posti vacanti presso Istituti scolastici e sedi indicate anche dalla ricorrente.

Ne consegue che la precedenza, della quale la ricorrente ne ha diritto, potrà senz'altro essere comunque attuata, attesa la sussistenza di posti disponibili per l'assegnazione provvisoria in Roma, ovvero nella Provincia e, comunque, anche mediante l'adozione di incarichi di attività progettuali.

SULLA SUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI PER L'ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA EX ART.700 CPC

Nel caso di specie è evidente la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento delle domanda in via d'urgenza finalizzata a richiedere ed ottenere il diritto di precedenza illegittimamente non riconosciuto.

Invero, sussiste il fumus boni iuris alla luce delle argomentazioni in diritto *ut supra* specificate, atteso che già in base ad una valutazione sommaria il Tribunale adito potrà valutare la sussistenza degli elementi di diritto vantati dalla ricorrente ed oggetto di precedente assegnazione con precedenza riconosciuta per l'anno precedente.



Del pari, sussiste il requisito del *periculum in mora*, alla luce delle seguenti ed ulteriori argomentazioni.

Non vi è dubbio, che in attesa della definizione dell'instaurando giudizio di merito, il diritto dell'istante risulterebbe minacciato da un pregiudizio imminente ed irreparabile atteso che il trasferimento della ricorrente, conseguente al mancato riconoscimento, comporterebbe un cambiamento di ambiente vitale in conseguenza delle notevoli distanze rispetto al proprio nucleo familiare.

Ed invero, la tutela ex art. 700 C.p.c., è l'unica in grado di tutelare nell'immediatezza gli interessi della odierna ricorrente, la quale ha interesse a ottenere l'assegnazione per effetto della domanda di mobilità.

Per di più, la ricorrente ha necessità di non allontanarsi dal proprio coniuge, in conseguenza delle terapie e dei percorsi clinici, da tenere congiuntamente al marito, per consentire la possibilità di una gravidanza, ad oggi compromessa dalle attuali condizioni ed, altresì, dallo sconsigliato allontanamento, prescritto dal punto di vista clinico.

Su tale specifica circostanza basterà richiamare la copiosa documentazione medica allegata al presente ricorso a dimostrazione di quanto sin qui dedotto (cfr. doc.11-12-13-14).

Costante giurisprudenza di legittimità ha affermato, inoltre, che il pericolo, non deve necessariamente essere concreto e attuale - cosa che nel caso di specie sussiste - essendo sufficiente che lo stato di fatto esistente in pendenza del giudizio comporti la mera possibilità, sia pure astratta, che si determinino situazioni tali da pregiudicare l'attuazione del diritto controverso (Cass., 12.2.1982, n. 854, in Foro it. Rep., 1982, tra le altre nel merito Trib. Taranto, 20.10.1995, in Giur. it., 1996, I, 2, 340).

È indubbio, pertanto, che il procrastinarsi di tale situazione determinerebbe un grave pregiudizio, anche di natura fisica e psicologica nella ricorrente, oltre un notevole danno di natura economica.

Appare evidente, quindi, il danno grave ed irreparabile subito dalla ricorrente considerato che il *periculum* è ravvisabile nella distanza enorme tra il luogo di residenza del ricorrente e la sede di servizio di Verona, con notevole pregiudizio in quanto costretta a riorganizzare la propria vita familiare e a distaccarsi dal proprio coniuge, senza possibilità di eseguire quei trattamenti clinici finalizzati alla maternità.

In particolare, per prendere servizio nella sede di titolarità sarebbe costretta ad affrontare notevoli sacrifici e stante l'impossibilità giornaliera di rientro presso la propria residenza,



l'ulteriore conseguenza di dover prendere necessariamente in locazione un appartamento, con notevole sacrificio economico.

Ma non solo, la necessità del presente giudizio d'urgenza consentirebbe, in ipotesi di accoglimento, per la ricorrente, di prendere servizio presso una sede vicina alla sua residenza ed al coniuge, al fine di poter garantire il pieno rispetto della sua dignità umana e dei diritti di libertà e di autonomia, nonché la promozione della sua piena integrazione nella famiglia e nella società.

Tra l'altro, il carattere dell'urgenza del caso di specie è evidente nella nota circostanza che l'assegnazione provvisoria ha validità per un solo anno scolastico e laddove un eventuale pronuncia di merito, resa a distanza di mesi, non avrebbe alcuna efficacia, anche in considerazione dell'imminente inizio delle lezioni scolastiche per la città di Verona, previsto per il giorno 13 settembre 2023.

PERTANTO, SI SEGNALE, COME NEL CASO IN ESAME SUSSISTANO SIA L'IMMINENZA SIA LA IRREPARABILITÀ DEL PREGIUDIZIO DI CUI ALL'ARTICOLO 700 CPC, NONCHÉ I PRESUPPOSTI PER L'EMISSIONE DEL PROVVEDIMENTO INAUDITA ALTERA PARTE, AI FINI DELL'INVOCATA TUTELA

SUL REQUISITO DELLA RESIDUALITÀ

Il ricorso alla tutela offerta dall'art. 700 c.p.c. è proficuamente esperibile al fine di evitare il prodursi di danni e per inibire le conseguenze pregiudizievoli della condotta irragionevole posta in essere dall'amministrazione resistente.

Ne consegue, come l'invocato provvedimento di urgenza richiesto risulta volto ad evitare il prodursi di danni a carico della ricorrente, anche sotto il profilo del proprio stato personale (e del coniuge), con conseguente ammissibilità.

SULLA STRUMENTALITÀ

L'odierna ricorrente intende procedere alla successiva fase di merito al fine di ottenere il risarcimento di tutti danni patrimoniali e non, patiti e patienti, in conseguenza della negligente condotta della amministrazione resistente, la quale ha negato il diritto di



precedenza, in assenza di alcuna motivazione e nonostante l'esistenza dei requisiti previsti per legge.

Vale rimarcare, infatti, che la mancata attuazione del provvedimento di trasferimento, il quale doveva essere riconosciuto con diritto di precedenza, in seguito anche a precedente esito favorevole per l'anno scolastico 2022/2023, produrrà inevitabili conseguenze e danni a carico della Sig.ra Gentile.

Ed, invero, non vi è dubbio che il diniego operato dall'Amministrazione resistente determina la fondatezza della relativa e successiva richiesta di risarcimento danni.

Tutto ciò premesso la Sig.ra Gentile Alessia, come in epigrafe rappresentata, domiciliata e difesa

RICORRE

al Giudice del Tribunale adito, in funzione di Giudice del Lavoro affinché, in accoglimento del presente ricorso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 700 e 669-bis ss, **con decreto inaudita altera parte**, attesa la ricorrenza dei presupposti normativi del fumus boni iuris e del periculum in mora e, comunque, previa fissazione dell'udienza e termine per la notifica del presente ricorso e pedissequo decreto di fissazione di udienza, voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

IN VIA PRELIMINARE

con decreto inaudita altera parte, previa fissazione dell'udienza di comparizione, accertato quanto dedotto in narrativa, conseguentemente, disapplicare i provvedimenti impugnati ed emanandi, inerenti la mobilità per l'a.s. 2023/2024 e ritenere e dichiarare il diritto della ricorrente alla precedenza ex art.8 CCNI, nelle operazioni di trasferimento, con conseguente ingresso nella graduatoria per la mobilità interprovinciale della Provincia di Roma ed assegnazione presso le preferenze degli istituti indicati nella domanda, ovvero presso altre sedi con disponibilità di posti all'interno della Provincia di Roma; conseguentemente, ordinare all'amministrazione resistente l'adozione di ogni provvedimento utile a soddisfare il suddetto diritto, ovvero disporre i provvedimenti ulteriori e/o diversi che saranno ritenuti di giustizia al fine di garantire e assicurare, in via cautelare, gli effetti della decisione cautelare e di merito della controversia.



SEMPRE IN VIA CAUTELARE, ritenere e dichiarare, comunque, il diritto della ricorrente all'assegnazione interprovinciale presso uno degli istituti recanti posti disponibili e vacanti siti all'interno del Comune di Roma ovvero della Provincia.

Nell'instauranda **fase di merito**, ritenere e dichiarare il diritto della ricorrente alla precedenza ex art.8 CCNI e, conseguentemente, all'assegnazione provvisoria per l'a.s. 2023/2024 presso uno dei posti liberi siti nel comune di residenza ovvero presso altri comuni della Provincia di Roma, come indicati nella domanda e, per l'effetto, ordinare all'amministrazione resistente l'adozione di ogni provvedimento utile a soddisfare il suddetto diritto, ovvero disporre i provvedimenti ulteriori e/o diversi che saranno ritenuti di giustizia al fine di garantire e assicurare gli effetti della decisione di merito della controversia, oltre il risarcimento di tutti i danni, subiti e subendi, a seguito della colpevole condotta ed inerzia della parte resistente.

Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre accessori di legge.

In via Istruttoria:

istanza di notifica ai sensi 151 c.p.c. o in via subordinata ex art 150 cpc.

Ove ritenuta necessaria la notifica ai controinteressati da intendersi i soggetti che nell'a.s. 2023/2024 hanno ottenuto il trasferimento negli ambiti territoriali della provincia di Roma, si evidenzia come, stante l'elevato numero degli stessi, la notifica nelle forme tradizionali risulterebbe alquanto gravosa, sia per le oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati e soprattutto per l'impossibilità di identificare tutti i controinteressati con i loro relativi indirizzi, e comunque determinerebbe una dilatazione enorme dei tempi del presente procedimento che contrasterebbe con la naturale speditezza del rito del lavoro. Su tale rilievo, i tribunali del Lavoro, quale forma di notifica alternativa alla notificazione per pubblici proclami, hanno disposto la pubblicazione del ricorso sul sito istituzionale del Ministero e dell'Ufficio Regionale di riferimento.

Per quanto sopra, si chiede che Codesto ecc.mo Tribunale Voglia autorizzare la notifica del presente ricorso ai potenziali controinteressati, ai sensi dell'art. 151 c.p.c. mediante pubblicazione sulla pagina dedicata del sito del Ministero o in via subordinata ex art. 150 c.p.c. mediante pubblici proclami, attraverso la pubblicazione del testo integrale del ricorso.

Salvo ogni altro diritto”.



Ai fini del versamento del contributo unificato, si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminabile.

Si depositano:

- 1) Buste paga mensilità giugno, luglio e agosto 2023;
- 2) Domanda assegnazione provvisoria anno scolastico 2022 - 2023;
- 3) Attestati di servizio del coniuge;
- 4) Graduatoria interprovinciale anno scolastico 2022 - 2023;
- 5) Domanda di assegnazione provvisoria 2023 – 2024, con dichiarazioni di famiglia e attestato di servizio del coniuge;
- 6) Elenco assegnazioni provvisorie, pubblicato in data 4/08/23;
- 7) Elenco rettifiche assegnazioni provvisorie, pubblicato in data 21/08/23;
- 8) Reclamo presentato dalla ricorrente;
- 9) Istanza di accesso agli atti del 22/08/23;
- 10) Elenco disponibilità residue posti vacanti presso Istituti;
- 11) Referto del 21/12/2022;
- 12) Risultati analisi del 26/6/2023;
- 13) Esame ecografico del 17/07/2023;
- 14) Certificato medico del 30/08/2023;
- 15) Modulo contenete dichiarazioni personali con allegati, inoltrato all'amministrazione;
- 16) Decreto dirigenziale attestante la decorrenza dal 1/09/23 delle assegnazioni a.s. 2023-2024;
- 17) CCNI;
- 18) Certificato di matrimonio;
- 19) Certificato contestuale di residenza e stato di famiglia;
- 20) Decreto di ricostruzione carriera.

Roma, 1/09/2023

f.to digitalmente

Avv.to Valerio Cristiani

Avv.to Francesco La Gattuta

